

COMUNICATO UFFICIALE N. 396 Stagione Sportiva 2023/2024

	Si	trasmette,	in	allegato,	il	Comunicato	Ufficiale	della	F.I.G.C.	n.	225/A,	inerente
l'abbre	eviaz	zione dei te	ermi	ini proced	ura	li dinanzi agli	Organi di	i Giust	tizia Spoi	rtiva	relativi	alle gare
valevoli per le Fasi Finali Nazionali Under 15 e Under 17 Calcio a 5 2023/2024.												

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE VALEVOLI PER LE FASI FINALI NAZIONALI UNDER 15 E UNDER 17 CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 IN PROGRAMMA IL 1° - 2 GIUGNO AD ANCONA

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alla Fase Finale a 4 delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a 5 2023/24;
- visto l'art. 49 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto gli art. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1 lett. b) e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare relative alla Fase Finale a 4 delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a 5 2023/2024, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa delle gare;
- il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo costituita in loco e trasmissione
 ad opera del ricorrente alla controparte, dovranno avvenire entro un'ora dal termine della gara;
- l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte dovrà avvenire entro due ore dal termine della gara;

- al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato Ufficiale

con la decisione.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale,

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser

proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del

procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di

tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

– gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della

gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e

trasmessi, ad opera del ricorrente, alla controparte, entro le ore 09.00 del giorno successivo a

quello di pubblicazione della decisione;

- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la

Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei

reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con

Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina